

REGOLAMENTO DEGLI ACQUISTI IN ECONOMIA DI SERVIZI E FORNITURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II

PREMESSA E FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Il presente regolamento disciplina i procedimenti di acquisizione in economia di servizi e forniture da parte della Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II (di seguito AOU) in attuazione di quanto previsto dall'art. 216 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, di seguito denominato come "Codice".

Ai fini del presente Regolamento, le acquisizioni di beni e le prestazioni di servizi sono unitariamente definite anche con il termine "forniture".

Le forniture sono effettuate comunque nel rispetto e con i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di adesione alle Convenzioni Consip, ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) o alla Centrale di committenza regionale.

L'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.lgs n. 50/2016 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si armonizzano con quelle contenute nel predetto codice e con le norme contenute nelle seguenti fonti:

- Legge 27 dicembre 2006 n.206, articolo 1, comma 449, 450 e 457 e smi. (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria per il 2007) in relazione al ricorso alla Consip Spa. ed al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione;
- L. n.136/2010 e smi., recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
- Legge n.94/2012 e smi., recante Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica;
- L. n.135/2012 e smi., recante Disposizioni per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;
- L. n.190/2012 e smi, recante Disposizioni per la repressione e la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;
- T.U. n.33/2013 e smi. recante Disposizioni sul Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- D. L. n.66/2014, convertito in L. n.89/2014, recante Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale;

- D.L. n.78/2015, convertito in L. n.125/2015, recante Disposizioni urgenti in materia di Enti Locali e di razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale;
- L. n.208/2015 e smi., (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria per il 2016) in relazione al ricorso alla Consip Spa, agli altri soggetti aggregatori, al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che le acquisizioni sotto soglia si ispirino ai criteri di semplificazione, economicità, efficacia, tempestività e trasparenza dei procedimenti; programmazione, correttezza e regolarità dei processi di acquisto; libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione; rotazione; proporzionalità; semplificazione e non aggravamento del procedimento; razionalizzazione della spesa pubblica; tempestività e continuità dei servizi, in conformità alle norme della L. n.241/1990 e smi. e del Codice dei Contratti pubblici.

Si terranno in considerazione le linee guida elaborate dall' ANAC.

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

Il ricorso all'acquisizione in economia di servizi e forniture di valore pari od inferiore alla soglia comunitaria deve innanzitutto soddisfare il principio dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, ed è pertanto opportuno ricorrervi per garantire il giusto equilibrio tra le procedure e l'entità delle spese, e deve conformarsi ai seguenti principi:

- i contratti si concretizzano con l'incontro della volontà delle parti documentata in forma scritta o per via telematica;
- è garantito il rispetto del principio costituzionale d'imparzialità della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alla garanzia di parità di condizioni fra le imprese candidate alle forniture, coerentemente con le procedure d'acquisizione di servizi e forniture;
- deve essere garantita concorrenzialità ampia, salvo che il costo della negoziazione risulti sproporzionato rispetto all'entità del contratto e salvo i casi di privativa industriale o esclusività tecnica debitamente certificata e/o documentata;
- in caso di monopolio legale o per accertata convenienza, è ammessa la stipulazione di contratti per adesione, con riferimento a tariffe, listini, ad offerte di fornitura comunque acquisite in forma scritta o desunte da rete telematica;
- le opportunità negoziali devono essere prospettate in modo paritario a tutti i concorrenti partecipanti ad una procedura negoziale e l'Azienda deve fare uso imparziale delle informazioni di cui è in possesso;
- la negoziazione deve essere caratterizzata da riservatezza, lealtà, equidistanza tra le parti, uso riservato delle informazioni ricevute dai concorrenti in fase di negoziazione;

– l’Azienda con scelta motivata e con precise indicazioni delle procedure predeterminate di volta in volta, utilizza prioritariamente laddove ne ricorrano le condizioni, quale sistema di comparazione delle offerte pervenute, il commercio elettronico (RDO) del MePa messo a disposizione dalla Consip S.p.a..

ART. 2 – STRUTTURE AUTORIZZATE A EFFETTUARE PROCEDURE DI ACQUISTO

L’attività di acquisizione deve essere espletata, con l’attivazione e l’apporto delle necessarie collaborazioni tecniche, da una o più funzioni professionali aziendali di approvvigionamento specificatamente dedicate e responsabilizzate a tutela dell’efficacia, dell’omogeneità, della correttezza e della regolarità del processo d’acquisto.

La pianificazione operativa e la gestione degli acquisti sono improntate a logica unitaria aziendale, efficienza ed efficacia negoziale, costo delle procedure.

L’attività contrattuale dell’Azienda finalizzata all’acquisizione di servizi e forniture è svolta dalle Strutture Aziendali di seguito indicate, sulla base delle rispettive competenze, e secondo le modalità indicate nel presente regolamento.

Il DPCM del 24.12.2015 in applicazione dell’art. 9 comma 3 D.L.66/2014 individua in funzione delle categorie merceologiche nonché, in alcuni casi, delle relative soglie, le strutture autorizzate alle procedure di acquisto. Ne consegue che, l’AOU, per l’approvvigionamento di beni e servizi, farà riferimento a quanto segue :

- Per le categorie merceologiche, nelle soglie individuate dal DPCM del 24.12.2015 in applicazione dell’art. 9 comma 3 D.L.66/2014;
- Adesione a Convenzioni effettuate da CONSIP, SCR o altro Soggetto Aggregatore abilitato;

Per importi inferiori ad Euro 40.000,00, le procedure dovranno essere effettuate, per quanto di rispettiva competenza, dalle seguenti Strutture tecnico/amministrative aziendali:

- UOC Acquisizione Beni e servizi
- UOC Patrimonio Edile Tecnico ed Impiantistico
- UOC Farmacia Centralizzata
- Servizio di Ingegneria Clinica, Tecnologie Sanitarie e HTA

Per importi pari o superiori ad € 40.000,00, le procedure dovranno essere effettuate dalle seguenti strutture tecnico/amministrative aziendali:

- UOC Acquisizione Beni e servizi
- UOC Patrimonio Edile Tecnico ed Impiantistico

ART. 3 - AMBITI E LIMITI DI APPLICAZIONE

L'affidamento delle forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.lgs 50/2016, può essere effettuato con le modalità indicate nell'art. 36 del medesimo Decreto Legislativo.

I beni e i servizi acquisiti ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.lgs 50/2016 non possono comportare una spesa superiore all'importo fissato dalle vigenti norme in materia di forniture pubbliche, attualmente pari a € **221.000,00** oltre IVA; tale soglia viene adeguata in relazione alle periodiche modifiche apportate dall'Unione Europea.

ART. 4 - PROGRAMMAZIONE E PREVISIONE

L'Azienda Ospedaliera adotta (art. 21, comma 1, D.Lgs. n.50/2016 e smi.) il programma biennale degli acquisti di beni e servizi. Detto programma contiene gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro (IVA esclusa). Esso è predisposto nel rispetto dei principi di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa, in conformità alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, sulla base del fabbisogno dei beni e dei servizi definito dalla Direzione Strategica aziendale d'intesa con i Direttori dei D.A.I., tenendo conto dell'ordinamento della stessa e della normativa regionale di settore, ove vigente.

La predisposizione del programma non esclude la possibilità di avviare procedure telematiche e/o ordinarie sotto soglia per le acquisizioni urgenti imposte da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge.

I Dirigenti Responsabili delle Strutture sono responsabili del rispetto dei principi generali di trasparenza, economicità, par condicio, ecc.

Il perfezionamento del rapporto contrattuale avviene mediante l'emissione dell'ordinativo di fornitura previa negoziazione.

ART. 5 – LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

- Le procedure di acquisizioni di beni e servizi sono consentiti per importi inferiori alla soglia di rilevanza europea in conformità alla Direttiva 2014/24/UE.
- E' vietato qualsiasi frazionamento artificioso delle acquisizioni di beni e servizi allo scopo di sottoporle alla disciplina delle procedure sotto soglia.
- Il calcolo del valore stimato delle acquisizioni di beni o servizi ai sensi del presente regolamento è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA; valutato dalla stazione appaltante. Ai fini del calcolo del valore stimato dell'acquisizione, si applica quanto previsto dall'art. 35, comma 4 e seguenti, del suddetto D.Lgs. n.50/2016 e smi..

ART. 6 – ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI “SOTTO SOGLIA”

L'art.36 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. stabilisce che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art.35 secondo le seguenti modalità:

- a) per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto (ODA del MePa) anche senza previa consultazione di due o più operatori (art. 36 comma 2, letto a);
- b) per affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiori alla soglia di cui all'art. 35 del D.lgs. 50/2016 (221.000,00 euro attuale soglia), mediante procedura negoziata (R.D.O del MePa) previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (art. 36, comma 2, letto b).

L'Amministrazione è tenuta a far ricorso per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria alle Convenzioni stipulate dalle centrali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni quadro stipulate da Consip Spa (art. 1, comma 449 della L. n.296/2006, come modificato dall'art.7, comma 1,L.n.94/2012 e dall'art. 1, comma 150 della L. n. 228/2012 e dall'art. 1, comma 495 della l. n.208/2015, legge di stabilità 2016). La stessa è tenuta ad utilizzare per gli acquisti di valore compreso tra 1000 euro e la soglia di rilievo europeo (art. 1, comma 502 della L. n. 208/2015) il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi della precitata Società per quelle tipologie di beni e servizi presenti sui relativi cataloghi elettronici (art. 36, comma 6, D.Lgs. n.50/2016 e smi.) ovvero altri mercati istituiti ai sensi di legge (artt. 3, comma 1, lett. b) e 58 del citato decreto) ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

ART. 7 – MERCATO ELETTRONICO

- L'effettuazione degli acquisti di importo compreso tra 1000 euro e la soglia di rilievo europeo(art.1,comma 502 della L. n. 208/2015) attraverso il M.E.P.A. avviene tramite un confronto concorrenziale delle offerte pubbliche all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati ovvero attraverso la consultazione dei cataloghi elettronici a mezzo di ordini diretti o richieste di offerta, secondo quanto previsto dalle regole per l'accesso e l'utilizzo del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.
- Per le acquisizioni di beni e servizi presenti nei cataloghi M.E.P.A. di importo inferiore al limite di cui all'art.35, comma 1, lettera c) del Codice dei Contratti, si procede seguendo alternativamente tre modalità:

- a) ordini di acquisto diretto (O.D.A.): modalità da adottare per acquisire beni e servizi esistenti sui cataloghi M.E.P.A. con caratteristiche ed esigenze perfettamente rispondenti alle necessità dell'Azienda;
- b) acquisto attraverso richiesta di offerta (RdO): modalità da adottare per acquisire beni e servizi con caratteristiche particolari;
- c) trattativa diretta attraverso richiesta di offerta rivolta ad un unico operatore economico.

ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In relazione all'art. 31 del D.Lgs 50/2016, che disciplina la figura del responsabile unico del procedimento (RUP) - data l'organizzazione strutturale Aziendale, la UOC competente alla gestione della gara esaurisce i compiti relativi alle procedure di affidamento con la predisposizione del provvedimento di aggiudicazione e la stipula del relativo contratto.

ART. 9 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Direttore dell'esecuzione subentra al Responsabile del procedimento di cui all'articolo precedente e di norma coincide con il Dirigente (o funzionario da questi delegato) della Struttura responsabile della gestione del contratto di servizi e forniture.

ART. 10 – AMMISSIBILITA' DEL RICORSO ALLE PROCEDURE DI ACQUISTO SOTTO SOGLIA

In applicazione dei principi di cui all'art. 4, la procedura di acquisto di beni e servizi sotto soglia di cui all'art.36, comma 1, lettera b) del Codice dei Contratti, si pone come sistema residuale di approvvigionamento rispetto agli acquisti centralizzati di cui al precedente art.5 ed alle procedure aperte, ristrette o negoziate, che l'Azienda attiverà a carattere generale nell'ambito dei propri atti di programmazione.

Il ricorso alle procedure di acquisto sotto soglia è effettuato - in conformità all'art.5 - previa verifica della presenza di convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento o dalla Consip Spa. ovvero dell'inclusione del bene o del servizio che si intende acquistare nei cataloghi elettronici del M.E.P.A. o degli altri mercati istituiti ai sensi di legge (artt. 3 e 58 del citato decreto).

ART. 11 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PROCEDURE

1. Le acquisizioni di beni e servizi sono effettuate mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. Detta procedura determina l'affidamento a terzi in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

2. Al fine dell'effettuazione degli acquisti di beni e di servizi ai sensi del presente Regolamento, l'Amministrazione utilizza i parametri prezzi – qualità delle convenzioni quadro attive stipulate dalla Consip Spa. come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse.

ART. 12 – INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1. Per le acquisizioni di beni e servizi i soggetti da consultare sono individuati sulla base di:

- a) avviso pubblicato sul sito istituzionale per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta;
- b) consultazione di elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante, previa pubblicazione di avvisi, sulla base dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. n.50/2016 e smi., nonché dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti in ragione della natura e dell'importo del contratto. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto;
- c) indagini di mercato da effettuarsi secondo le modalità più idonee in relazione alla tipologia del bene o del servizio da acquisire.

2. Non è esclusa la possibilità di interpellare anche soggetti non iscritti negli elenchi sopra indicati:

- quando non figura un numero di iscritti sufficiente per il numero degli operatori economici da invitare;
- quando, per la categoria dell'intervento oggetto dell'affidamento, nessuna delle imprese iscritte in elenco risulta disponibile nel termine indicato dal responsabile del procedimento;
- quando si tratti di Ditta già affidataria di analogo servizio o fornitura richiesti;
- quando la categoria dell'intervento oggetto dell'affidamento non è presente nell'Albo aziendale dei fornitori;
- quando le UU.OO. interessate all'acquisto indicano operatori economici in grado di produrre offerta.

3. Gli elenchi predisposti dalla stazione appaltante sono sempre aperti all'iscrizione di

operatori economici dotati dei requisiti richiesti e sono periodicamente aggiornati. Al fine della predisposizione di detti elenchi, l'Amministrazione può promuovere anche l'automatica implementazione di essi con i cataloghi elettronici dei fornitori abilitati nel mercato elettronico

di cui al precedente articolo 6 e con gli ulteriori cataloghi eventualmente predisposti dalla Consip in applicazione di strumenti innovativi di acquisto.

4. Ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n.50/2016 e smi., nonché della normativa vigente in materia di documento informatico e firma digitale (D.Lgs. n.82/2005 e smi.), la procedura di acquisto di beni e

servizi di cui al presente Regolamento può essere interamente gestita con sistemi telematici, garantendo la parità di accesso agli operatori economici. A tal fine, l'Amministrazione utilizza il Mercato elettronico di cui al già citato articolo 6.

ART. 13 – INVITO A PRESENTARE OFFERTA

La lettera di invito (RDO) contiene gli elementi di seguito indicati:

- l'oggetto della prestazione, con le relative caratteristiche tecniche ed il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico – finanziari e tecnico organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara all'operatore economico;
- il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa. Il termine di ricezione delle offerte non può essere di norma inferiore a dieci giorni dalla data di invio della lettera di invito; tuttavia, nei casi di particolare urgenza, i termini di ricezione potranno essere abbreviati, prevedendo quale data di scadenza delle offerte il termine di cinque giorni lavorativi dalla data di invio della richiesta di offerta. In luogo del Me.P.a., in presenza di particolare urgenza, la richiesta potrà essere inoltrata anche a mezzo fax o posta informatica e dovrà essere inviata nella medesima giornata a tutti gli interpellati, con invito a presentare l'offerta in busta chiusa entro il termine prefissato;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione di lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
- eventuali parti dell'offerta da segretare;
- la misura delle penali;
- l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- l'eventuale richiesta di garanzie;
- il nominativo del RUP;
- la volontà di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016 e smi., con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;

-gli elementi di valutazione nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

-l'obbligo per l'operatore economico aggiudicatario di sottostare alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati e di accettare la normativa con particolare riguardo e nei casi in cui il contratto preveda che il fornitore venga a conoscenza di dati sensibili;

- data, ora e luogo di apertura dell'offerta (elementi già pubblici laddove venga utilizzato il MePa);

- indicazioni relative al D.U.V.R.I. da allegare al Capitolato tecnico e dei costi della sicurezza di cui all'art.26, comma 5, del D.Lgs. n.81/2008 e smi., non soggetti a ribasso d'asta, ovvero l'invito a rendere l'eventuale dichiarazione negativa in merito;

- codice identificativo di gara (C.I.G.), rilasciato dall'Autorità Nazionale per l'Anticorruzione e indicazioni in ordine al pagamento del contributo dovuto alla succitata Autorità per la partecipazione alla procedura, qualora l'affidamento sia di importo pari o superiore alle soglie di spesa fissate dalla legge;

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art.3 ; Legge 13 agosto n.136, come modificato dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazione in legge 17 dicembre 2010 n. 217, la ditta aggiudicataria è tenuta ad assumere tutti gli obblighi contemplati nella normativa citata pena la nullità del contratto. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto dovranno essere registrati su conti correnti dedicati alle commesse pubbliche che dovranno essere comunicati all'AOU, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, nonché ogni ulteriore modifica relativa ai dati trasmessi.

Gli estremi dei conti correnti dovranno essere comunicati entro 7 giorni dalla loro accensione, ovvero se già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare , in relazione a ciascuna transazione il CIG (codice identificativo gara).

- facoltà di recedere dal contratto riconosciuta all'Amministrazione aggiudicatrice in caso di attivazione di convenzioni Consip ovvero di aggiudicazione di gara centralizzata da parte della So.Re.Sa. S.p.a. per analoghi servizi e/o forniture a condizioni migliorative, nonché nell'ipotesi contemplata dall'art. 15, comma 13 lett. b), della L. n. 135/2012 e smi.;

- Clausola che preveda di non procedere con l'aggiudicazione in caso di presentazione di unica offerta valida;

- lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.

In caso di affidamento di beni e servizi per importi pari o superiori 40.000,00 Euro, la lettera di invito dovrà contenere, inoltre, la seguente previsione "Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato il modello PASSOE , ottenuto tramite l'accesso al sistema operativo sul sito www.anac.it , a seguito della registrazione al servizio AVCPASS".

Il plico contenente l'offerta, perfettamente sigillato, dovrà pervenire entro il termine stabilito presso il Protocollo Generale dell'Azienda.

ART. 14 – CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE E PROCEDIMENTO DI GARA

L'affidamento può essere aggiudicato in base ad uno dei seguenti criteri:

- a) minor prezzo, per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato o siano caratterizzate da elevata ripetitività (art. 95, comma 4, D.Lgs. n.50/2016 e smi.);
- b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata come per legge (art. 95, comma 2, del D.Lgs. cit.).

Il giorno stabilito per l'esperimento della procedura saranno ammessi a partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti muniti di idonea delega. Le sedute di gara potranno essere sospese ed aggiornate ad altra ora o giorno successivo, ad insindacabile giudizio del Seggio di gara /della Commissione di aggiudicazione (art. 77 del Codice dei Contratti) che sarà nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte ai sensi di legge (art. 77, comma 7, D.lgs. n.50/2016 e smi.). Di tutte le sedute del Seggio di gara e/o della Commissione di aggiudicazione verrà redatto apposito verbale.

Il presidente del Seggio/della Commissione, nel giorno fissato per l'apertura della seduta pubblica, accertata la regolare costituzione del precitato organismo, dichiarerà aperta la gara e procederà a:

- a) verificare, sulla scorta di quanto accertato nel verbale di ricezione dei plichi e dell'esame dell'aspetto esteriore di essi, la tempestività e l'integrità dei plichi pervenuti all'indirizzo indicato, provvedendo all'esclusione di quelli pervenuti oltre il termine indicato e dei plichi difformi rispetto a quanto richiesto a pena di esclusione dalla presente lettera invito ed alla loro numerazione in ordine progressivo;
- b) aprire i plichi ammessi ed a verificare la presenza all'interno di ciascun plico delle buste "Documentazione Amministrativa", "Documentazione tecnica" e "Offerta economica", escludendo i plichi che all'esito di tale verifica risultino difformi rispetto a quanto richiesto a pena di esclusione;
- c) aprire le buste "Documentazione amministrativa", secondo l'ordine progressivo attribuito a ciascun concorrente, verificandone ed esaminandone il contenuto. Ove l'acquisizione sia di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro, la busta contenente la "Documentazione amministrativa" dovrà contenere il PASSOE e, cioè, il documento riferito alla singola procedura che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- d) ammettere alla gara i concorrenti i cui plichi, alle suddette verifiche, risultino conformi alle prescrizioni stabilite a pena di esclusione dalla presente lettera; le carenze di qualsiasi elemento

formale della domanda possono essere sanate ai sensi dell'art.83, comma 9, del Codice dei Contratti pubblici;

e) escludere dalla gara i concorrenti i cui plichi, alle suddette verifiche, risultino non conformi alle prescrizioni stabilite a pena di esclusione dalla presente lettera e ad assumere ogni altro provvedimento del caso;

f) aprire le buste “Offerta tecnica” presentate dai concorrenti ammessi alla successiva fase della gara;

g) verificare la presenza della documentazione contenuta nella busta “Offerta tecnica” ammettendo i concorrenti in regola ed escludendo dalla gara quelli che non hanno presentato la documentazione prevista;

h) aprire le offerte economiche e dare lettura dei prezzi ivi indicati, nel solo caso di aggiudicazione da effettuarsi secondo il criterio del minor prezzo;

i) dichiarare momentaneamente chiusa la fase pubblica della gara.

Nell'ipotesi di procedura da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, il Direttore del D.A.I. richiedente in collaborazione con il Direttore del Servizio competente (ad es.- Servizio di Ingegneria Clinica – Servizio Tecnico – Farmacia Centralizzata), procederà all'esame della documentazione tecnica presentata dai soli operatori economici ammessi alla fase successiva della gara onde verificare la conformità delle offerte presentate ai requisiti obbligatori fissati dal Capitolato Speciale di Appalto e/o dalla lettera di invito.

Nell'ipotesi di procedura da affidarsi secondo la modalità dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione procederà – in una o più sedute riservate e per i soli concorrenti ammessi alla fase successiva della gara – all'esame della documentazione ed alla valutazione delle caratteristiche tecniche e della qualità dell'offerta prodotta, attribuendo i relativi punteggi con le modalità indicate nel Capitolato tecnico.

Successivamente, nel giorno e nell'ora appositamente fissati e comunicati ai concorrenti tramite pec e sito internet aziendale (www.policlinico.unina.it) almeno 5 (cinque) giorni prima, il Seggio o la Commissione procederà a riaprire la fase pubblica della gara, procedendo come segue a seconda del criterio di aggiudicazione prescelto dalla stazione appaltante. Se la procedura verrà aggiudicata, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il precitato organismo:

- darà lettura dei punteggi assegnati ai concorrenti in base alla valutazione tecnica delle offerte;

- aprirà poi le buste “Offerta economica” presentate dai concorrenti ammessi a tale fase della gara, verificandone ed esaminandone il contenuto ed escludendo i concorrenti che abbiano presentato documentazione non conforme alle prescrizioni stabilite a pena di esclusione ed assumerà ogni altro provvedimento del caso;

- darà lettura dei prezzi delle singole offerte ammesse, provvedendo a definire il punteggio economico.

Nell'ipotesi di gara da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo (art.95 D.Lgs. n.50/2016 e smi.), lo stesso organismo stilerà la graduatoria provvisoria, individuando la Ditta potenziale aggiudicataria.

Susseguentemente si verificherà l'eventuale sussistenza di offerte anomale ai sensi dell'art.97 del precitato decreto. All'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante dichiarerà le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che risulti anormalmente bassa e formulerà - nel rispetto degli articoli 32 e 33 – la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala, dichiarando chiusa la fase pubblica della gara.

La Commissione / il Seggio di gara provvederà a siglare tutti i documenti presentati in gara dai concorrenti e dalla stessa /o disaminati. Di tutte le operazioni effettuate dal Seggio o dalla Commissione, come innanzi indicate, verrà redatto apposito verbale.

ART. 15 – GARANZIE

Per l'affidamento delle forniture di importo inferiore a €. 40.000,00 IVA esclusa, di norma, non è dovuta la cauzione provvisoria.

Per l'affidamento delle forniture di importo inferiore a €. 20.000,00 IVA esclusa, di norma, non è dovuta la cauzione definitiva.

Per l'affidamento delle forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, la cauzione definitiva può essere limitata al 5% del corrispettivo contrattuale, ove trattasi di fornitura non particolarmente complessa.

La disciplina sulle garanzie è contenuta negli articoli 93 e 103 del Codice dei contratti.

ART. 16 – STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata che, nel caso di affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro avverrà tramite documento di stipula Me.Pa o scambio di lettere tra l'Amministrazione appaltante che dispone l'affidamento della fornitura o del servizio ed il rappresentante legale o il procuratore speciale della Ditta appaltatrice, successivo al formale conferimento dell'incarico.

ART. 16 – ESECUZIONE CONTRATTUALE E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

L'Amministrazione verifica il regolare andamento dell'esecuzione dell'appalto attraverso il Responsabile dell'esecuzione del contratto, che espleta le funzioni di controllo secondo i criteri di trasparenza e semplificazione (art. 111, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.).

ART. 17 – ACCESSO AGLI ATTI

In conformità al principio della trasparenza dell'azione amministrativa il diritto di accesso agli atti viene riconosciuto (art. 53 del D.Lgs. n.50/2016 e smi.) ai fornitori che vi abbiano interesse, nel rispetto della tutela della riservatezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e smi., oltreché delle previsioni contenute negli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e smi..

ART. 18 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme ed i principi contenuti nel D.Lgs. n.50/2016 e smi. e le ulteriori normative di settore applicabili.

Il presente Regolamento revoca e sostituisce tutte le previgenti disposizioni procedurali aziendali, con esso non compatibili, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'atto deliberativo di adozione sul sito istituzionale dell'A.O.U..